

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 236/CGF**  
**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 13 marzo 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. U. FINCANTIERI MONFALCONE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUGNOLO ANDREA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E DELL'ART. 8, COMMA 9, C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2064/100 PF13-14/AM/MA DEL 4.11.2013)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 4.12.2013)

La C.G.F. rinvia il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. U. Fincantieri Monfalcone di Monfalcone (Gorizia) a data da destinarsi.

**2. RICORSO POLISPORTIVA MACCARESE GIADA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GRIMALDI SERGIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, LUPA ROMA/MACCARESE GIADA DEL 15.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 64 del 19.2.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Maccarese Giada di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIoglimento**

- **DEL CALCIATORE LUCA BORRELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE 1919, DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ U.S.D. CAVESE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S PER LE VIOLAZIONI ADDEBITABILI AL PROPRIO TESSERATO,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 3539/119 PF13-14 AM/MA DEL 15.1.2014)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 54/CDN del 20.2.2014)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario e ridetermina le sanzioni:

- nella squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Luca Borrelli;
- nell'ammenda di € 250,00 alla società U.S.D. Cavese1919.

**4. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTA MIRKO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIFULCO MARINO SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/MATERA CALCIO DEL 23.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO SIG. FAVO MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARA MACERATESE/VIS PESARO DEL 23.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La C.G.F.- III Sezione vista la rilevanza della questione, rimette al Signor Presidente della C.G.F. gli atti affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

**7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO CALCIO/CALCIO LECCO 1912 DEL 23.2.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza Brianza) annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 13 marzo 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete